

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 20185 — BPC Lux 2 Sàrl / Commissione europea, Repubblica portoghese

(Causa C-544/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell'istituto finanziario Banco Espírito Santo SA — Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte — Decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Interesse ad agire — Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l'annullamento della decisione di risoluzione del Banco Espírito Santo)

(2019/C 16/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BPC Lux 2 Sàrl (rappresentanti: J. Webber e M. Steenson, solicitors, B. Woolgar, barrister, e K. Bacon, QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.J. Loewenthal, agenti), Repubblica portoghese

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 19 luglio 2017, BPC Lux 2 e a./Commissione (T-812/14, non pubblicata, EU:T:2017:560), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet / Baby Dan A/S

(Causa C-592/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci e sottovoci 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 e 9403 90 10 — Articolo specialmente progettato per il fissaggio di barriere di sicurezza per i bambini — Dumping — Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 — Definizione di industria comunitaria)

(2019/C 16/30)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Resistente: Baby Dan A/S

Dispositivo

- 1) *La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, e dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dev'essere interpretato nel senso che un oggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di fissare su un muro o su un telaio di una porta barriera di sicurezza amovibili per bambini, non costituisce una parte di tali barriere e dev'essere classificato nella sottovoce 7318 15 90 della nomenclatura combinata.*
- 2) *L'esame della quarta questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.*

⁽¹⁾ GU C 424 dell'11.12.2017.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — «BTA Baltic Insurance Company» AS, già «Balcia Insurance» SE / «Baltijas apdrošināšanas Nams» AS

(Causa C-648/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «circolazione dei veicoli» — Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio — Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell'aprire la portiera di quest'ultimo)

(2019/C 16/31)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: «BTA Baltic Insurance Company» AS, già «Balcia Insurance» SE

Convenuta: «Baltijas apdrošināšanas Nams» AS

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell'aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.

⁽¹⁾ GU C 72 del 26.2.2018.